S E N T E N Z A N . 5 6 8 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73317

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato (omissis) in qualità di unico erede di (OMISSIS), nato (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Benigni (del foro di Avellino), nonché elettivamente domiciliato ad Avellino in galleria di via (omissis)n° 17 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 17 luglio 2021 (omissis)ha evidenziato di esser figlio ed unico erede di (omissis), già dipendente di Poste Italiane s.p.a. (d'ora in poi: Poste) poi deceduto nel giugno 2017: il quale era stato licenziato alla data del 1° gennaio 1997, con conseguente attribuzione della

pensione da parte dell'IPOST a partire dal giorno successivo. Peraltro l'odierno ricorrente ha evidenziato che quel licenziamento era stato dichiarato illegittimo dal tribunale di Avellino, con sentenza n° 1815/2000: con successiva opzione del lavoratore per l'indennità sostitutiva della reintegrazione in servizio, nella misura di quindici mensilità; e, quindi, con parallela conservazione del pregresso trattamento di quiescenza. Tuttavia (omissis)ha lamentato che:

- a partire dal marzo 2002, l'IPOST aveva iniziato ad applicare sulla pensione del *de cuius* una trattenuta mensile al fine di recuperare un indebito di quasi ottantamila euro, scaturente dall'asserita postergazione quasi quadriennale della decorrenza della pensione;
- addirittura, con determina emessa il 29 aprile 2004, l'IPOST aveva formalizzato quella postergazione a far data dal 23 dicembre 2000;
- nel 2010 il *de cuius* aveva nuovamente adìto il giudice del lavoro, stavolta censurando la postergazione della pensione e domandando la restituzione delle trattenute operate a proprio carico, vedendosi però rigettato il relativo ricorso, tanto in primo grado quanto in appello.

Perciò l'odierno ricorrente ha domandato la restituzione delle trattenute operate a carico del *de cuius*, dapprima dall'IPOST e poi dall'INPS, suo avente causa.

2. Con comparsa depositata il 22 aprile 2024 si è costituito l'INPS, senza sollevare alcuna eccezione di prescrizione e, sostanzialmente, mostrando di condividere le argomentazioni delle due sentenze emesse nei confronti del *de cuius*, successivamente alla postergazione della pensione.

3. All'udienza dell'8 maggio 2024 la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, venendo poi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. In punto di fatto, alla luce della documentazione versata in atti insieme al ricorso, la complessa fattispecie per cui è lite deve così esattamente ricostruirsi:

- con sentenza n° 1815/2000, emessa il 29 settembre 2000 e depositata il 4 del mese successivo (all. 2), il tribunale di Avellino dichiara illegittimo il licenziamento che, a decorrere dal 2 gennaio 1997, era stato intimato a (omissis)e ne ordina la reintegrazione in servizio, altresì condannando Poste a pagare al lavoratore stesso "… un'indennità pari a cinque mensilità della retribuzione di fatto globale …" ed a versargli i "… contributi previdenziali ed assistenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra";
- il Mancini, al quale l'IPOST aveva attribuito la pensione dal 2 gennaio 1997, non impugna quella sentenza ed altresì, in luogo della reintegrazione in servizio, opta per la "… indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto" contemplata all'epoca dal quinto comma dell'art. 18 della legge n° 300/1970;
- la data dell'opzione del (omissis)per quest'ultima indennità deve farsi coincidere con il 22 dicembre 2000, benché non sia precisato se quella sia la data in cui il (omissis)abbia manifestato l'opzione stessa a Poste o nella quale, invece, quest'ultima gli abbia pagato la testé ricordata indennità sostitutiva;
- con nota del 20 marzo 2002 (all. 5) l'IPOST comunica al (omissis)di aver riliquidato la sua pensione, perché era variata dal 1° gennaio 1997 al 22 dicembre 2000 la data della sua cessazione dal servizio alle dipendenze di Poste, parallelamente venendo slittata dal 2 gennaio 1997 al 23 dicembre 2000 la data di decorrenza della pensione stessa, ed evidenzia altresì che da quella riliquidazione era scaturito un indebito pensionistico di quasi ottantamila euro;
- conseguentemente, a partire da quel medesimo mese di marzo 2002, a carico

del (omissis)l'IPOST opera trattenute tra i 250 e i 300 euro mensili (all. 12);

- con determina emessa il 29 aprile 2004 (all. 6) l'IPOST integra il proprio provvedimento del 20 marzo 2002, liquidando *ex novo* la pensione del (omissis)a decorrere dalla data del 23 dicembre 2000, cioè prendendo a base una cessazione dal servizio avvenuta il giorno precedente;
- con nota del 16 luglio 2009 (all. 8), in risposta ad una diffida del (omissis) l'IPOST conferma l'esistenza dell'indebito pensionistico, richiamando altresì il contenuto di un fax che gli era pervenuto da Poste il 13 febbraio 2001;
- con nota del 9 febbraio 2010 (all. 11) l'IPOST rivendica dal (omissis)la totale restituzione del residuo indebito, all'epoca pari a circa cinquantamila euro;
- tale pretesa induce quell'*ex* dipendente di Poste a proporre dinanzi al tribunale di Avellino un nuovo giudizio, nel contraddittorio non soltanto di Poste ma anche dell'INPS, *medio tempore* succeduto all'IPOST *ex lege* n° 122/2010, domandando la restituzione delle trattenute fino ad allora operate a proprio carico e, più in generale, la declaratoria di inesistenza dell'indebito pensionistico;
- tuttavia, con sentenza n° 1268/2013 (all. 14), l'adìto tribunale rigetta la domanda attorea e tale *dictum* viene poi confermato dalla corte d'appello di Napoli, con sentenza n° 2007/2016 (all. 16).

5. Invero, con quelle sentenze, tanto il giudice di prime cure quanto quello d'appello hanno reputato che il diritto alla pensione, attribuito al (omissis)dall'inizio del 1997, fosse stato *ipso facto* travolto per effetto della declaratoria di illegittimità del licenziamento, di cui alla sentenza n° 1815/2000; e che quindi, almeno formalmente, il rapporto di lavoro dovesse intendersi proseguito fino alla data del 22 dicembre 2000 nella quale egli aveva optato per l'indennità sostitutiva della reintegrazione in servizio, con conseguente legittima postergazione della decorrenza della pensione stessa.

Orbene è palese che quelle due sentenze, peraltro rese nel contraddittorio dell'INPS oltreché di Poste, integrino un giudicato esterno, rilevabile anche *ex officio* (Cass. SS.UU. n° 10977/2001): riguardo alla legittima postergazione del *dies ad quem* del rapporto di lavoro e, parallelamente, del *dies a quo* della pensione.

6. Benché l'esistenza di quel giudicato risulti assorbente a detrimento dell'odierna domanda attorea, alla medesima conclusione deve comunque pervenirsi ove si consideri che, per il periodo dal 2 gennaio 1997 fino al 22 dicembre 2000, l'asserita carenza retributiva e la spettanza della pensione costituivano due questioni ben distinte. Infatti la prima riguardava l'originario giudizio proposto dal *de cuius* soltanto nei confronti di Poste: nell'ambito del quale, peraltro, quegli aveva omesso di impugnare la sentenza di primo grado, mediante cui era stato circoscritto nella misura minima di cinque mensilità il risarcimento dovutogli per il periodo fino alla sentenza stessa. Mentre la seconda questione, la quale atteneva alla rideterminazione della pensione, doveva intendersi devoluta alla giurisdizione di questa Corte.

7. Però, oltreché processuale, il problema era anche sostanziale: perché alla postergazione del *dies ad quem* del rapporto di lavoro non si accompagnava affatto, *sic et simpliciter*, una postergazione del *dies a quo* del rapporto pensionistico e, specificamente, del provvedimento di attribuzione della pensione. Infatti un simile mutamento doveva e poteva avvenire soltanto nel rispetto di quanto sancito dagli artt. 203 e seguenti del D.P.R. n° 1092/1973; e, dinanzi a questa Corte, l'eventuale inosservanza dei tempi e dei modi ivi contemplati sarebbe stata deducibile *sine tempus*, in virtù del generale principio di imprescrittibilità del diritto a pensione. Mentre semmai, a potersi estinguere per prescrizione, era il diritto a ripetere le trattenute operate dall'IPOST prima e dall'INPS poi; ma va da sé che, a quest'ultimo riguardo, un'eccezione di prescrizione andava tempestivamente sollevata dall'INPS.

In particolare, nel merito, al caso di specie appare applicabile in via analogica la lettera *c* dell'art. 204 del predetto D.P.R.: benché, esattamente, la sentenza n° 1815/2000 sia equiparabile ad un documento non già rinvenuto successivamente, rispetto all'originario provvedimento pensionistico, e però preesistente rispetto a quest'ultimo; bensì materialmente formatosi dopo quel provvedimento. Identicamente a quanto sancito da quella lettera *c*, tuttavia, quella pronuncia giudiziale integra un presupposto fattuale all'epoca trascurato dall'IPOST: ciò su cui concorda anche l'odierno ricorrente (pag. 6); ed altresì il secondo comma dell'art. 205 fissa in sessanta giorni "… dal rinvenimento dei documenti nuovi …" o, appunto, da una loro eventuale formazione successiva, il termine entro cui l'ente pensionistico possa modificare il proprio originario provvedimento.

8. D'altronde il termine di sessanta giorni *ut supra* ricordato può reputarsi iniziato a decorrere soltanto allorquando l'IPOST, il quale ovviamente era un soggetto distinto rispetto a Poste Italiane, abbia avuto notizia della sentenza emessa nel 2000 dal tribunale di Avellino e della successiva definitività di quest'ultima, in virtù dell'opzione del lavoratore per l'indennità sostitutiva della propria reintegrazione in servizio: opzione che, secondo quanto poi reputato nel nuovo giudizio, unitamente all'omessa impugnazione di quell'originaria sentenza emessa dal tribunale di Avellino ha reso definitiva la risoluzione del rapporto di lavoro alla data del 22 dicembre 2000.

Invero, in capo all'IPOST, quella conoscenza appare dimostrata soltanto a partire dal 20 marzo 2002: cioè nella data in cui esso risulta aver comunicato al *de cuius* "… la variazione della data di decorrenza [della pensione] …" dal 2 gennaio 1997 al 23 dicembre 2000, evidentemente in virtù della parallela "… variazione della data di cessazione dal servizio …" in riferimento ai giorni immediatamente antecedenti ciascuna di quelle due date (all. 5). Ed anche il *de cuius*, al paragrafo 8 del nuovo

ricorso proposto nel 2010 dinanzi al tribunale di Avellino (all. 13), collocava nel marzo 2002 l'inizio delle trattenute operate dall'IPOST per il recupero dell'indebito.

Dopodiché, il 29 aprile 2004, l'IPOST ha adottato la vera e propria nuova determina di pensione, esplicitamente evidenziando che essa andava a "… integra[re] il precedente [provvedimento] emesso il 29 marzo 2002" (all. 6): data che, palesemente, costituisce un refuso in luogo di quella del 20 di quello stesso mese.

9. Non rileva, invece, la comunicazione inviata via fax il 13 febbraio 2001 da Poste ad IPOST, acclusa alla risposta inviata da quest'ultimo il 16 luglio 2009 al *de cuius* (all. 8). Infatti veniva ivi riferito soltanto che, "tra la prima data di cessazione …" del 2 gennaio 1997 "… e la data di [una non meglio precisata] opzione …" del 23 dicembre 2000, erano " … stati corrisposti gli stipendi per intero …" ed erano stati altresì "… versati i relativi contributi previdenziali ed assistenziali".

Innanzitutto una simile comunicazione non rispondeva al vero, sul piano stipendiale: perché il risarcimento era stato circoscritto dal primo giudice al minimo legale di cinque mensilità. Soprattutto, però, essa risultava ambigua: perché, in luogo di una declaratoria d'illegittimità dell'originario licenziamento, peraltro in nessun modo ivi menzionato, astrattamente ben poteva esservi stata la costituzione di un nuovo e distinto rapporto di lavoro da parte di Poste, all'indomani del collocamento a riposo. Quindi quel fax non rendeva evidente che, già alla data del 13 febbraio 2001, l'IPOST avesse avuto conoscenza del "documento nuovo": cioè della sentenza che, nel 2000, era stata emessa dal tribunale di Avellino. E soltanto a fronte di tale conoscenza sarebbe potuto iniziare a decorrere il termine sancito dal già ricordato art. 205.

Peraltro anche l'asserzione secondo cui tra il 1997 e il 2000 al *de cuius* erano stati pagati gli stipendi in misura intera, come detto oggettivamente contraria al vero, induce a reputare che neppure lo specifico mittente di quel fax avesse

contezza dell'esistenza di un *dictum* giudiziale e, comunque, del relativo tenore.

10. Per altro verso va esclusa l'esistenza di un *error iuris*: il quale deve inficiare il provvedimento di attribuzione della pensione, in sé e per sé, e non già il licenziamento datoriale che, di quel provvedimento, costituisca uno dei presupposti.

11. Da ultimo, per definizione, deve reputarsi sussistente il dolo del pensionato. Infatti questi, nel momento in cui va a censurare, stragiudizialmente prima e giudizialmente poi, la risoluzione del pregresso rapporto di lavoro unilateralmente adottata dalla controparte datoriale, non può ignorare tutte le conseguenze giuridiche insite in un'eventuale declaratoria di illegittimità del licenziamento e, soprattutto, nel correlativo ordine di reintegrare in servizio il lavoratore stesso: ordine che l'art. 18 dello Statuto impone al giudice di adottare, ove reputi sussistente quell'illegittimità del recesso datoriale.

12. Nonostante la fin qui evidenziata infondatezza delle domande attoree, l'indubbia complessità della controversia induce a compensare *in toto* le spese di lite.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73317, proposto da (omissis)contro l'INPS:

1) rigetta le domande proposte da (omissis);

2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;

3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio dell'8 maggio 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in Segreteria il giorno 20.11.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli